

Edizione di martedì 25 Luglio 2023

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 25 luglio 2023

di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

Utilizzo in compensazione del tax credit alberghi

di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Verifica dell'operatività nel modello Redditi

di Alessandro Bonuzzi

REDDITO IMPRESA E IRAP

Nuove regole per dedurre gli interessi passivi con la Riforma Tributaria

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

IVA

Iva detraibile per l'acquisto di immobile abitativo destinato a locazione turistica

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

PATRIMONIO E TRUST

Trust interposto: dubbi e criticità applicative

di Angelo Ginex

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Il piano di transizione: come gestire con successo il cambiamento in uno studio professionale
di **Giangiaco Buzzoni di MpO & Partners**

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 25 luglio 2023

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



ec Euroconference **TeamSystem**

Master di 5 mezza giornate

L'ORGANIZZAZIONE DIGITALE DELLO STUDIO

SCOPRI DI PIÙ

L'appuntamento settimanale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

CASI OPERATIVI

Utilizzo in compensazione del tax credit alberghi

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Alfa Srl controlla Beta Srl.

Alfa Srl opta entro il 16 febbraio 2023 assieme alla società controllata Beta Srl per il regime della liquidazione Iva di gruppo. Pertanto, la società controllante Alfa Srl effettua i versamenti periodici e il conguaglio di fine anno, determina l'imposta da versare o il credito del gruppo, calcolando la somma algebrica dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti, e da queste trasferiti al gruppo.

Alfa Srl nell'annualità 2022 ha ottenuto con decreto direttoriale del 21 novembre 2022 l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta di cui dell'articolo 79, D.L. 104/2020 (c.d. *tax credit* alberghi).

Alfa Srl può utilizzare il credito d'imposta di cui dell'articolo 79, D.L. 104/2020 (c.d. *tax credit* alberghi) in compensazione con il debito risultante nel regime della liquidazione Iva di gruppo?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Verifica dell'operatività nel modello Redditi

di Alessandro Bonuzzi



Le **società commerciali**, nonché le **stabili organizzazioni** di soggetti non residenti, anche con riferimento al **periodo d'imposta 2022**, devono preoccuparsi di superare il **test di operatività**, al fine di non ricadere nella – per molti aspetti anacronistica – disciplina delle **società di comodo**.

Le regole applicative, così come il **prospetto** del quadro RS della dichiarazione dei redditi dedicato alla verifica del superamento del **test**, non hanno subito modifiche rispetto al passato, tuttavia, pare utile ripercorrere la via da percorrere verso l'operatività.

I **passaggi** sono nella sostanza 3:

1. il calcolo del **ricavo presunto**;
2. la determinazione dei **ricavi effettivi**;
3. il calcolo del **reddito presunto**.

Il **ricavo presunto** si calcola applicando allo specifico “**aggregato patrimoniale**” una **percentuale determinata**; il tutto va sintetizzato nelle **colonne 1 e 2** del prospetto sull'operatività del quadro RS. Il valore di ciascun aggregato rappresenta la **media dell'esercizio di riferimento e dei 2 esercizi precedenti**.

Aggregati patrimoniali

Titoli e crediti	Titoli, partecipazioni, quote di società di persone e crediti	2%
Immobili, anche in <i>leasing</i>	Immobili	6%
	Immobili A/10 uso ufficio	5%
	Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei 2 esercizi precedenti	4%
Altre immobilizzazioni	Altre immobilizzazioni (materiali e immateriali)	15%

Nelle **Altre immobilizzazioni** si comprendono:

- le seguenti immobilizzazioni materiali:
 1. impianti e macchinari (voce B.II.2);
 2. attrezzature industriali e commerciali (voce B.II.3);
 3. altri beni (voce B.II.4);
- le seguenti immobilizzazioni immateriali:
 1. costi di impianto e ampliamento (voce B.I.1);
 2. costi di sviluppo (voce B.I.2);
 3. diritti di brevetto e di utilizzazione di opere d'ingegno (voce B.I.3);
 4. concessioni, licenze, marchi e simili (voce B.I.4);
 5. **avviamento** (voce B.I.5).

Il **valore** dei beni d'impresa patrimoniali va assunto sulla base dell'[articolo 110, comma 1, Tuir](#), quindi al **lordo delle quote di ammortamento dedotte**:

- senza che rilevi la **deducibilità** fiscale delle quote di ammortamento stesse. Quindi, va assunto il valore al costo anche per i **veicoli a motore** (auto aziendali) e i **fabbricati**;
- con **ragguaglio ai giorni di possesso**.

Con riferimento agli **oneri pluriennali**, però, rileva l'ammontare del costo storico **al netto degli importi già dedotti**.

Inoltre, con particolare riguardo agli **immobili oggetto di rivalutazione**, nel calcolo del valore medio dell'esercizio e dei 2 precedenti, va assunto il **valore fiscalmente** rilevante "*nei singoli periodi d'imposta presi in considerazione per la determinazione del valore medio dei medesimi immobili*" ([circolare n. 14/E/2017](#)). Pertanto, fino a quando la rivalutazione non assume riconoscimento fiscale, il valore di riferimento è quello **ante rivalutazione**. Ad esempio, in caso di **immobile abitativo rivalutato nel bilancio 2020** da 1.000.000 di euro a 1.200.000 euro con effetto fiscale nel 2021, il valore da prendere in considerazione nel periodo d'imposta 2022 va individuato come segue: $(1.000.000 + 1.200.000 + 1.200.000)/3 \times 4\% = 45.333$.

I **ricavi effettivi**, da indicare nella **colonna 3** del **rigo RS18** del modello Redditi 2023, si determinano considerando le seguenti **voci** del **Conto economico**:

- A1) Ricavi vendite e prestazioni;
- A2) Incremento (variazioni positive) delle rimanenze di prodotti;
- A3) Incremento (variazioni positive) dei lavori in corso;
- A5) Ricavi e proventi diversi (compresi i contributi in conto esercizio);
- B11) Incremento (variazioni positive) delle rimanenze di materie prime e merci;

C15) Proventi da partecipazione;

C16) Altri proventi finanziari.

Assume sempre rilevanza il **valore medio dell'esercizio e dei 3 precedenti**.

Infine, laddove la società **non superi** il *test* di operatività, e quindi i **ricavi effettivi** risultino essere **inferiori** ai **ricavi presunti**, deve essere dichiarato il **reddito minimo presunto**, calcolato applicando al (solo) **valore dell'esercizio** di ciascun aggregato patrimoniale le percentuali qui di seguito individuate.

Aggregati patrimoniali

Titoli e crediti	Titoli, partecipazioni, quote di società di persone e crediti	1,5%
Immobili, anche in <i>leasing</i>	Immobili	4,75%
	Immobili A/10 uso ufficio	4%
	Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei 2 esercizi precedenti	3%
Altre immobilizzazioni	Altre immobilizzazioni (materiali e immateriali)	12%

Il reddito presunto trova spazio nella **colonna 4** e nella **colonna 5** del **rigo RS18** del **prospetto** per la verifica dell'operatività del quadro RS del modello Redditi.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Nuove regole per dedurre gli interessi passivi con la Riforma Tributaria

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365



L'articolo 6, lett c) del DDL di Riforma Tributaria dedica spazio alla revisione delle regole in materia di **deducibilità degli interessi passivi** per **società di capitali**.

Per questi soggetti il tema dei limiti di deducibilità degli interessi passivi è sempre stato intrecciato con quello della **inerenza**: dal momento che per i soggetti Ires vi è una presunzione di inerenza degli oneri finanziari insindacabile dalla Agenzia delle Entrate (**Cass. n. 19430/2018**) è necessario stabilire dei **meccanismi di forfettizzazione della deducibilità**.

Da qui la disciplina dell'[articolo 96 Tuir](#) che, tuttavia, deve fare i conti con la **grave crisi economica di anni difficili** segnati dal Covid e dalla guerra ucraina con la conseguente crisi energetica, elementi questi che hanno comportato un crescente **indebitamento**. In questo scenario si colloca l'obiettivo della Riforma: rivedere i limiti di deducibilità per agevolare il rilancio delle attività produttive.

Attualmente il limite di deducibilità più significativo contenuto nell'articolo 96 Tuir è il cosiddetto **"test del Rol"**, o meglio del 30% di esso.

Va ricordato che **per effetto del "decreto Atad"**, a far data dal **2019** si applica il cosiddetto Rol fiscale per distinguerlo da quello precedente cosiddetto "contabile".

Tale differenza dipende dal fatto che Rol è sempre determinato **per differenza tra Valore della Produzione (area A del Conto economico) e Costi della Produzione (Area B del conto economico)**, non considerando nell'area B gli ammortamenti e i canoni leasing.

Ma i dati dei singoli proventi o costi, che in precedenza erano computati per il valore contabile, dal 2019 vengono assunti al **valore fiscalmente riconosciuto**.

Ciò significa, per esemplificare, che se viene realizzata una plusvalenza e si decide di tassarla in modo rateizzato, l'importo rilevante nel Rol sarà solo la quota annua della medesima plusvalenza e **non il totale iscritto a Conto economico come avveniva fino al 2018**.

Per contro, **se sono presenti costi non del tutto deducibili** (ad esempio i costi relativi ad autoveicoli) essi deprimono il Valore della Produzione **solo per l'importo deducibile**, il che crea un indubbio incremento del Rol fiscale a diretto vantaggio dell'ammontare deducibile degli interessi passivi.

Altro elemento che è stato oggetto della modifica del Decreto Atad è la **gestione della eccedenza di Rol non utilizzato in un dato periodo d'imposta** poiché superiore all'ammontare degli interessi passivi.

L'eccedenza, che fino al 2018 poteva essere **riportata a nuovo** in modo illimitato nel tempo, ora viene **ciroscritta ad un riporto limitato al quinquennio successivo**.

Più precisamente, il comma 7 dell'articolo 96, nella attuale versione, permette il **riporto a nuovo dell'eccedenza di Rol fiscale di un dato periodo entro il quinto esercizio successivo**, e il comma 2 del medesimo articolo 96 puntualizza che gli interessi passivi di periodo vengono confrontati anzitutto con il Rol fiscale di periodo e per eccedenza con il Rol pregresso, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente, quindi, sostanzialmente, con il criterio FiFO.

Il cambiamento del 2019 ha necessitato norme che avevano il compito di **disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo**, e così accade con la previsione di cui all'[articolo 13 del D.Lgs. 142/2018](#).

Tale ultima norma prevede anzitutto che **le nuove regole si applichino dal 2019**, il che potrebbe, in un primo momento, portare alla conclusione che il Rol contabile pregresso sia riportabile a nuovo in modo illimitato nel tempo.

Ma, in realtà, così non è se solo si ricorda l'articolo 13, comma 4 del decreto Atad, il quale prevede **l'utilizzo del Rol contabile pregresso (cioè generato entro il 2018) solo nel caso in cui siano presente in bilancio interessi passivi generati da prestiti contratti prima del 17 giugno 2016** la cui durata (dei prestiti) non sia stata modificata successivamente.

Da ciò si ricava che nella ipotesi in cui siano stati presenti in bilancio **solo interessi passivi generati post 17 giugno 2016**, l'eccedenza di Rol contabile non sia fruibile, e quindi era **necessario azzerarla fin dal 2019**.

In questo scenario si collocano gli **obiettivi della Riforma che sono sintetizzati nell'articolo 6, lett.c) del DDL e meglio dettagliati nella Relazione Illustrativa**.

Il tema fondamentale è **contrastare l'erosione di base imponibile che avviene nei gruppi**

societari transnazionali: in questo contesto le società più capitalizzate (e che quindi verosimilmente non necessitano di prestiti che a loro volta generano interessi passivi) sono **collocate**, quale sede giuridica, nei Paesi a bassa fiscalità, mentre le società sottocapitalizzate che sono gravate da maggiori interessi passivi sono collocate nei Paesi (come l'Italia) ad alta fiscalità.

Questo arbitraggio genera la **riduzione di base imponibile ritenuta non equa**.

A tale fine, sempre restando nel contesto dei **gruppi societari**, sono allo studio della Riforma alcuni correttivi che permettano la **deducibilità degli interessi passivi se sia scongiurata la situazione sopra descritta, cioè lo squilibrio nella capitalizzazione**.

Pertanto **se l'indice di capitalizzazione della singola società gravata da interessi passivi in Italia, non sia inferiore a quello medio del gruppo, si potrà liberalizzare la deduzione degli interessi passivi** atteso che in tal caso non si è in presenza di una politica di gruppo considerata, in qualche modo, abusiva del diritto.

Ma soprattutto è di interesse l'intervento sulle società cosiddette "stand alone" quindi **non facenti parte del gruppo societario**.

Oggi l'[articolo 96 Tuir](#) non fa distinzione tra la società singola e quella facente parte del gruppo societario, mentre in futuro la società "**stand alone**" potrebbe beneficiare di una **liberalizzazione nella deduzione degli interessi passivi**.

Al riguardo si parla di un **tetto oggettivo di deducibilità pari a 3 ml euro**, oppure si potranno individuare specifiche fasce di franchigia, anche più limitate, all'interno delle quali non operano tetti alla deducibilità.

Altro distinguo importante, nel valutare la "virtuosità" degli interessi passivi è distinguere l'ipotesi in cui essi derivino da **prestiti di terzi** (Istituti di credito o similari) rispetto alla ipotesi che essi derivino da **finanziamento dei soci**: in questo secondo caso il **pericolo di arbitraggio fiscale** (anche fosse solo limitato alla discrasia sul momento di rilevanza fiscale, deducibilità per competenza in capo alla società, tassazione per cassa in capo al socio persona fisica finanziatore) è **certamente maggiore rispetto alla ipotesi in cui gli interessi rappresentino il costo del denaro prestato da terzi**. Nel caso in cui gli interessi passivi derivino da terzi la **libera deduzione rientra tra gli obiettivi della Riforma**.

IVA

Iva detraibile per l'acquisto di immobile abitativo destinato a locazione turistica

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



È detraibile l'iva assolta sull'acquisto di un immobile abitativo destinato alla **locazione turistica** in quanto attività imponibile ai fini Iva.

Non risulta quindi applicabile la disposizione di cui all'[articolo 19-bis1, lett. i\), D.P.R. 633/1972](#), secondo cui **non è detraibile oggettivamente l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati abitativi**, salvo per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività di costruzione dei fabbricati e per quelli che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8 dell'[articolo 10 D.P.R. 633/1972](#) e che applicano il pro-rata di detrazione dell'Iva.

È quanto emerge nella [risposta ad istanza di interpello n. 392](#) pubblicata nella giornata di ieri, con cui l'Agenzia delle entrate ha analizzato il caso esposto da una società (Alfa), il cui **oggetto sociale ricomprende l'attività di locazione immobiliare anche tramite la gestione di case vacanza**, e che intende acquistare un immobile abitativo da una società (Delta) sul quale ha effettuato un'importante ristrutturazione.

La cessione di tale immobile avviene con applicazione dell'Iva nella misura del 10% in quanto effettuata dall'impresa che ha ristrutturato l'immobile **entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori** (eccezione contemplata al regime di esenzione di cui all'[articolo 10, n. 8, D.P.R. 633/1972](#)).

La società istante sostiene di svolgere una vera e propria attività commerciale di **locazione ad uso turistico**, il cui scopo non è solo l'impiego del bene con finalità locative, ma è anche quello di offrire una serie di **servizi accessori quali la pulizia dei locali ed il cambio della biancheria** (a conferma di tale impostazione sono citate la **circolare 9/1980**, e la **risoluzione 381786/1980**).

Si tratta quindi di una **vera e propria attività d'impresa**, le cui operazioni attive sono soggette

ad aliquota Iva del 10% in quanto la locazione dell'immobile è qualificabile come prestazione relativa ad una struttura ricettiva (n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72, tra le quali rientrano espressamente le case e gli appartamenti per vacanze).

Per tale motivo, la società istante ritiene che **non si renda applicabile la limitazione oggettiva alla detrazione dell'Iva di cui al citato [articolo 19-bis1, lett. i, D.P.R. 633/1972](#)**.

In merito a tale aspetto è richiamata la [risoluzione 18/E/2012](#), in cui si afferma che *“gli immobili abitativi, utilizzati dal soggetto passivo nell'ambito di un'attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitto camere, ecc.) che comporti l'effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad Iva, debbano essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua di fabbricati strumentali per natura”*.

L'Agenzia delle entrate, dopo aver ricordato che la **norma di indetraibilità oggettiva** di cui all'[articolo 19bis1, lett. i, D.P.R. 633/1972](#), ha lo scopo di **evitare indebite detrazioni d'imposta nei casi in cui l'acquisto abbia ad oggetto beni, e servizi** relativi a detti beni, suscettibili di essere utilizzati **promiscuamente sia per l'attività d'impresa sia per finalità estranee alla stessa**, ritiene che **l'Iva assolta sull'acquisto sia detraibile da parte della società**.

A supporto di tale conclusione, oltre alla già ricordata [risoluzione 18/E/2012](#), l'Amministrazione Finanziaria riprende un consolidato indirizzo della **Suprema Corte secondo cui la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all'attività imprenditoriale** va effettuata in concreto tenendo conto dell'**effettiva natura del bene in correlazione agli scopi dell'impresa, e non in termini puramente astratti** (Corte di Cassazione, n. 16370/2007 e n. 12036/2008).

Conseguentemente, è **detraibile** l'imposta assolta sui lavori di ristrutturazione di un immobile abitativo (A/2), ma in concreto utilizzato per lo **svolgimento di un'attività di affittacamere e casa vacanze, in quanto trattasi di un bene strumentale**.

Pertanto, ciò che rileva per riconoscere il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto non è tanto la **classificazione catastale dell'immobile**, bensì la sua concreta destinazione (Corte di Cassazione, n. 11333/2020 e n. 4606/2016).

PATRIMONIO E TRUST

Trust interposto: dubbi e criticità applicative

di Angelo Ginex



In materia di **trust**, si parla di “**interposizione**” quando il **patrimonio segregato** in *trust* sia rimasto *de facto* a **disposizione del disponente** o sia ascrivibile alla **disponibilità di uno o più beneficiari**.

La questione è stata affrontata, a più riprese nel corso degli anni, anche dall’Amministrazione finanziaria, che considera il **fenomeno dell’interposizione** un **elemento invalidante** dello strumento in esame.

Infatti, ai fini dell’**imposizione fiscale**, i *trusts* sono caratterizzati da una **gestione e amministrazione del trust fund** che deve realizzarsi “**in autonomia**” rispetto ai disponenti e/o ai beneficiari. Sicchè, laddove emerga che il **trustee** sia **privo di poteri sostanziali e/o decisionali** sul patrimonio del *trust* oppure che il **disponente e/o i beneficiari** si ingeriscano in maniera significativa sulla **gestione del trust fund**, i *trusts* – a prescindere dalla loro validità civilistica – **non** avrebbero la capacità di essere un **centro di imputazione** per il diritto tributario.

Se, pertanto, il **potere** di gestire e disporre dei beni permane **in tutto o in parte in capo al disponente** e ciò emerga non soltanto dall’atto istitutivo del *trust* ma anche da elementi di mero fatto, saremo dinanzi ad un *trust* che si configurerà come una **struttura meramente interposta** rispetto al disponente e, per questo, **non** potrà essere considerata **validamente operante sotto il profilo fiscale**.

A tal proposito è d’uopo rilevare che, con specifico riferimento alla **disciplina** relativa all’**imposizione dei redditi prodotti dal trust interposto**, l’Amministrazione finanziaria ha fornito taluni chiarimenti con [circolare AdE 34/E/2022](#).

In particolare, si è precisato che nell’ipotesi in cui un **trust** sia **interposto formalmente** nella titolarità di beni e/o attività, il **reddito di cui appare titolare il trust sarà assoggettato a tassazione in capo all’interponente** – sia esso disponente oppure beneficiario – residente in

Italia, secondo i principi generali previsti per ciascuna categoria reddituale di appartenenza.

Detto altrimenti, in una circostanza siffatta, il **trust** deve considerarsi **inesistente** dal punto di vista dell'**imposizione diretta dei redditi** da esso prodotti i quali, per questo, dovranno essere **attribuiti al disponente e/o al beneficiario interponente**.

Tuttavia l'Amministrazione finanziaria, nella predetta circolare, ha elaborato delucidazioni anche ai fini dell'**imposizione indiretta del trust fittiziamente interposto**.

Nel dettaglio, coerentemente con quanto appena illustrato, si è precisato che nelle ipotesi di **trusts interposti** – *rectius* non soggetti passivi – al momento del **decesso** del soggetto **disponente/interponente**, vi sarebbe una **devoluzione mortis causa** del *trust fund* agli **eredi del de cuius**, con conseguente applicazione nei loro confronti della relativa imposta sulle successioni.

In altri termini, secondo quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, un *trust* interposto è **fiscalmente inesistente** anche ai fini dell'**imposta di successione** e, per questo, i **beni conferiti in trust** – ancorché formalmente intestati ad esso – rientrano nell'**asse ereditario del de cuius disponente/interponente**, quale titolare effettivo del *trust fund*.

La **soluzione** adottata dall'Agenzia delle Entrate – di cui è possibile rinvenirne conferma anche nella **risposta ad interpello n. 176/2023** – pare **difficilmente condivisibile** e, al di là dei problemi pratici che può procurare, sarà sicuramente **foriera di contenziosi** per una serie di ragioni.

Innanzitutto, l'Amministrazione finanziaria pare abbia basato la propria soluzione **sovrapponendo il concetto di “esistenza” da un punto di vista civilistico con quello fiscale**. Il che, a ben vedere, **non è possibile**.

Infatti deve rammentarsi, in prima analisi, che le **due dimensioni, civilistica e fiscale, non sempre necessariamente coincidono**, essendo ormai pacificamente riconosciuta l'autonomia tributaria dei *trusts*, e, per questo, l'**equazione “trust non soggetto passivo” uguale “trust civilisticamente inesistente”**, richiede una valutazione caso per caso ai fini della sua esistenza.

Inoltre, così facendo, si creerebbe un grave problema in tutti quei casi in cui, al di fuori delle ipotesi patologiche, il **trust** persegua un **interesse meritevole di tutela** e conservi la sua validità ai sensi della legge regolatrice.

Ne deriva che l'Amministrazione finanziaria **non** ha l'autorità per **disconoscere gli effetti civilistici** di un **trust ritenuto fiscalmente interposto** e, per questo, a rigor di logica, l'onere dell'**imposta sulle successioni e donazioni** dovrebbe ricadere sui **beneficiari del trust** e **non sugli eredi del disponente/interponente**, i quali, non solo potrebbero non coincidere con i primi, ma potrebbero addirittura essere ignari dell'esistenza stessa del *trust*.

Invero, nei confronti degli **eredi del disponente/interponente** di un *trust* interposto, **in assenza di un effettivo trasferimento di ricchezza, non** si realizzerebbe di fatto alcun **presupposto impositivo** che legittimerebbe l'applicazione dell'imposta donativo-successoria.

Pertanto, alla luce di tutto ciò, sul punto, si auspica un coraggioso ma quanto mai opportuno **ripensamento** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Il piano di transizione: come gestire con successo il cambiamento in uno studio professionale

di **Giorgio Buzzoni** di MpO & Partners

Consulenza specialistica per lo studio professionale

In ambito fiscale, legale e valutativo per operazioni di ristrutturazione/passaggio generazionale.

SCOPRI DI PIÙ →

Gli studi professionali rappresentano una realtà importante all'interno del nostro tessuto economico e sociale, e la loro continuità è fondamentale.

Eventi come il ritiro del Dominus, la cessione dello studio, la successione pianificata o una fusione, rappresentano occasioni di cambiamento profondo in cui l'importanza di un'attenta pianificazione della transizione diventa cruciale.

La pianificazione, se ben condotta, si concretizza in un documento chiave: il piano di transizione.

Il piano di transizione è il documento strategico che definisce le modalità e i tempi di un passaggio di leadership o di proprietà. Si tratta di una *road map* che guida lo studio attraverso il processo di cambiamento, minimizzando le interruzioni delle operazioni quotidiane e assicurando che gli obiettivi a lungo termine siano soddisfatti.

L'obiettivo principale è assicurare la continuità del business garantendo una transizione agevole sia della proprietà che delle responsabilità di gestione.

In definitiva, un piano di transizione è uno strumento fondamentale per garantire il successo del passaggio di proprietà o di leadership in un'organizzazione, ed il suo ruolo diventa ancora **più critico negli studi professionali, dove le relazioni con i clienti e la competenza professionale sono di vitale importanza.**

Esaminiamo quindi gli elementi chiave che dovrebbero essere inclusi in un piano efficace, per garantire una transizione di successo.

Quello che segue può anche essere considerato come un indice di piano da modellare sulla

specificità dell'attività professionale in esame, piccola o grande che sia, tenendo sempre presente che ogni situazione è unica e richiede un approccio su misura.

Definizione degli obiettivi e delle strategie per raggiungerli:

Un piano di transizione inizia con la chiara definizione degli obiettivi principali del processo, che potrebbero includere il passaggio delle responsabilità di gestione, la continuità operativa e la soddisfazione delle esigenze dei clienti. Obiettivi possono essere ad esempio: trasferimento delle relazioni con uno o più clienti, o con uno o più partner dello studio, conoscenza dei processi interni di studio (fatturazione, contabilità, fornitori ecc.), trasferimento della gestione dello staff, comunicazione allo staff, ecc.

È importante poi anche prevedere e concordare con quali mezzi si prevede di raggiungere tali obiettivi

[Continua a leggere qui](#)